

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2060

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDÒ)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(MANCINO)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTELLI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(GORIA)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(BARUCCI)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FONTANA)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI
(BOMPIANI)

E CON IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE
(CONTE)

—

Nuove norme sul servizio militare, sul servizio sostitutivo civile e sul servizio militare volontario, nonché istituzione del servizio volontario femminile nelle Forze armate

Presentato il 21 dicembre 1992

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il quadro geostrategico mondiale, nei quarant'anni successivi al secondo conflitto mondiale, è stato caratterizzato essenzialmente da un sistema bipolare, con due schieramenti di forze contrapposte coagulate intorno a due grandi potenze, che esprimevano la *leadership* mondiale in ogni campo.

Un sistema geopolitico così fatto pagava un alto prezzo in termini di risorse economiche finalizzate al mantenimento del così detto « equilibrio del terrore », con fenomeni di tensione permanente, portata talvolta fino al limite di rottura. Per converso aveva il pregio della semplicità, nel senso che tutte o quasi le conflittualità, latenti o palesi, venivano ricondotte nella logica della contrapposizione bipolare e quindi erano sotto controllo.

Gli strumenti operativi militari connessi con tale sistema, proporzionati alle esigenze del confronto bipolare, avevano assoluta preminenza su ogni altro strumento e, nel tempo, avevano dato luogo ad una vera e propria rincorsa verso livelli di potenza sempre più accentuati, con contenuti tecnologici di avanguardia.

Dopo lo sfaldamento del blocco orientale, verificatosi recentemente con processi imprevedibili e drammatici, era parso di potersi finalmente affrancare dai problemi della sicurezza, da ricondurre, sotto il profilo militare, ad una funzione di basso profilo. Ma la realtà che si è andata sviluppando ha smentito rapidamente le aspirazioni di tutti, riproponendo in forme nuove, ma sempre importanti, tali problematiche, che oggi scaturiscono da un quadro geostrategico frammentato, dove si sono liberate forze dirompenti, prima sopite o imbrigliate, che hanno determinato l'insorgere di innumerevoli soggetti strategici sugli scenari regionali e mondiali, come mostra l'esperienza di stati e popolazioni a pochi chilometri dai nostri confini.

Non c'è bisogno di andare nel terzo mondo, basta restare ben dentro l'Europa per vedere come la violenza non sia stata ancora bandita dalla storia.

Gli strumenti operativi militari del passato, finalizzati ad onorare le esigenze del confronto bipolare, non sono più adatti a fronteggiare la nuova situazione, che ha repentinamente sostituito la minaccia del blocco contrapposto, ben individuata e misurabile, con una molteplicità di rischi connessi con le « nuove emergenze » di carattere etnico, politico, religioso ed economico. Ben presto si è avuta perciò coscienza della necessità di ripensare gli strumenti militari, per adeguarli ai nuovi rischi, su un piano di interdipendenza reciproca sempre più accentuata.

Le esigenze da fronteggiare postulano la ristrutturazione del sistema decisionale di comando e controllo ed, in particolare, la creazione di forze ad elevata prontezza operativa, altamente mobili, proiettabili anche a lunga distanza e con capacità risolutive di assoluto affidamento, da integrare, per esigenze di normale « presenza e sorveglianza », con unità a più basso livello di prontezza, ma con analoghe caratteristiche operative.

In sostanza gli strumenti militari, più ridotti degli attuali, sono stati ripensati, pur in un quadro di generale omogeneità, con un « nocciolo duro » di forze pronte basate su personale di truppa volontario.

In questa direzione si sono già mosse le medie e grandi potenze e la stessa N.A.T.O. che ha già dato vita ad un complesso di forze di reazione rapida di cui fanno parte anche unità italiane.

Anche sul piano nazionale l'Italia ha già fatto i primi passi nella giusta direzione. Infatti è stato delineato un Nuovo Modello di difesa che si ispira a questi concetti e prevede appunto uno strumento, più ridotto dell'attuale, con la componente terrestre basata su cinque

brigate, prontamente impiegabili, costituite esclusivamente da professionisti e su un certo numero di unità con capacità operative più ridotte. Tale ripensamento dovrà necessariamente portare anche ad una riorganizzazione dello strumento operativo globale nazionale agendo sia sulla struttura di vertice che su quelle centrali e periferiche delle Forze armate.

Si dovrà arrivare in sostanza ad un sistema decisionale e di comando e di controllo delle forze disponibili che preveda nel Capo di Stato Maggiore della Difesa l'autorità a cui è attribuito il comando effettivo sulle Forze armate e da cui dipendano capi di stato maggiore di ciascuna di esse ed il segretario generale della Difesa. Questo dovrà conservare una dipendenza diretta dal Ministro, per gli aspetti giuridico-amministrativi. A tale riforma dovrà contestualmente corrispondere una razionalizzazione delle strutture centrali della Difesa, dei comandi operativi e delle strutture periferiche.

Tale ordinamento riduttivo postula la rideterminazione degli organici del personale e principalmente di quelli degli ufficiali in servizio permanente per i quali dovranno essere riordinati il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento prevedendo anche norme che agevolino il transito degli esuberanti in altre strutture dell'Amministrazione della Difesa e dello Stato. In sintesi occorre una nuova legge organica che tenga conto della giusta proporzione che deve esistere fra quadri e truppa, delle necessità dei singoli e di quelle della Nazione.

Però, la chiave di volta del Nuovo Modello di difesa è rappresentata dai volontari, che le Forze armate già da tempo si sforzano di reperire, sia pure con scarso successo, a causa della incontestabile concorrenza esercitata involontariamente dai reclutamenti per le forze di polizia.

Il presente disegno di legge intende risolvere il problema della razionalizzazione dei comandi operativi e delle strutture territoriali della Difesa demandando a provvedimenti autonomi il riordino dei vertici e delle strutture centrali. L'iniziativa, poi, nel contesto della riduzione dello

strumento operativo globale, riordina i ruoli degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate ridefinendone il numero massimo consentito. Il principale obiettivo del provvedimento rimane quello di rendere praticabile l'ipotesi di un certo numero di forze pronte, costituite solo da professionisti, e a tali fini, nel definire l'entità massima di volontari da conseguire a medio-lungo termine, sono introdotte previsioni normative di grande rilievo per incentivare l'adesione dei giovani a questo tipo di reclutamento. La novità risolutiva è apparsa l'integrazione dei reclutamenti di volontari per le Forze armate con i reclutamenti del personale di pari livello per le Forze di polizia, secondo opportuni meccanismi da definire successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tali meccanismi necessitano ovviamente di alcuni raccordi tecnico-amministrativi con la prassi attuale, che sono già stati approfonditi in sede di studio e che appaiono di agevole attuazione.

Ma il Nuovo Modello di difesa offre lo spunto per una rivisitazione globale di tutto il problema della leva in una prospettiva moderna e lungimirante. Infatti il prevedibile minore impiego di giovani di leva per il servizio militare pone con urgenza anche il problema dell'impiego dei giovani in esubero rispetto alle esigenze della leva militare, se non altro per ragioni di equità. Uno strumento militare come quello ipotizzato non riesce infatti ad impiegare la totalità dei giovani di leva disponibili. Primi calcoli fanno ritenere che, già a partire dal 1995, l'applicazione del Nuovo Modello di difesa non consentirebbe l'impiego di circa il 35 per cento degli incorporabili, sino ad arrivare al 50 per cento.

È quindi necessario, costituzionalmente, così come è opportuno economicamente, che lo Stato organizzi in modo efficace un servizio civile alternativo come servizio obbligatorio, ben oltre quanto viene oggi assicurato dalle organizzazioni assistenziali che assorbono solo una aliquota degli attuali obiettori di coscienza. Tale servizio dovrà includere anche tutta

quella parte del contingente di leva esuberante alle esigenze delle Forze armate.

Il servizio civile, nell'ambito delle missioni di protezione ed assistenza civile, sarà « non armato » e verrà utilizzato per compiti di utilità pubblica, al diretto servizio dello Stato, in piena analogia con i coscritti impegnati nel servizio militare, senza creare discriminazioni tra chi serve la Patria nelle Forze armate e chi sceglie di farlo in maniera diversa o è in esubero rispetto alle specifiche esigenze militari.

Il presente disegno di legge, per la sua portata globale, è sembrato il più adatto a contenere previsioni normative per introdurre, per la prima volta in Italia, anche il servizio militare femminile limitato al volontariato, esteso però a tutte le categorie (ufficiali, sottufficiali e truppa), senza limitazioni di alcun genere. Per quanto riguarda l'impiego, è stata intravista l'opportunità di definire la materia con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Comitato per le pari opportunità.

È importante sottolineare che la realtà sociale di oggi ha portato alla ribalta problematiche nuove che non sempre la società civile riesce a fronteggiare adeguatamente. Ecco allora la grande opportunità del servizio obbligatorio per dare un significativo contributo nella direzione giusta.

Il disegno di legge pone infatti esplicitamente sul tappeto il coinvolgimento della Sanità militare, per lo sviluppo, in sede di visita di leva, di un vero e proprio monitoraggio sanitario, impostando nel tempo stesso un libretto sanitario personale. Sono previste anche forme di collaborazione della Sanità militare con tutti gli enti e le organizzazioni pubbliche e private interessate ad arginare il fenomeno della tossicodipendenza. Ciò per determinare efficaci contributi nella lotta al diffondersi dell'uso della droga.

Una specifica previsione normativa vincola infine le singole Forze armate a programmare una specifica attività addestrativa dei militari, per promuovere l'apprendimento generalizzato dell'informatica e di una lingua straniera, anche sulla

base dei risultati di una specifica attività sperimentale già avviata su iniziativa del Ministro della difesa. In proposito è da sottolineare come nel momento in cui le Forze armate si aprono in maniera significativa all'integrazione strutturale e funzionale con i *partners* europei, la conoscenza delle lingue e dell'informatica diventi certamente uno dei presupposti basilari.

Sono anche previsti precisi impegni per lo sviluppo di tematiche antinfortunistiche, volte a produrre effetti duraturi sul piano educativo generale dei giovani, riducendo il più possibile il fenomeno degli incidenti durante il servizio.

ILLUSTRAZIONE SCHEMATICA DEGLI ARTICOLI

TITOLO I

SERVIZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO

CAPO I. — *Generalità.*

Articolo 1. — Sancisce il principio fondamentale in base al quale ogni cittadino è tenuto a prestare un servizio civile o militare a favore della collettività nazionale.

Articolo 2. — Fissa alcuni indirizzi per migliorare la selezione del personale soggetto alla leva, sviluppare un monitoraggio sanitario della popolazione giovanile e fornire un concreto contributo alla prevenzione della tossicodipendenza.

CAPO II. *Servizio militare e servizio civile.*

Articolo 3. — Richiama la normativa in materia di servizio militare di leva ed impegna l'Amministrazione della Difesa a consentire, nei limiti delle sue esigenze, lo svolgimento del servizio nella regione di provenienza, e ad istituire corsi di formazione e specializzazione allo scopo di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 4. — Istituisce il Servizio civile nazionale, fissandone i compiti e destinandovi il personale eccedente le esigenze delle Forze armate, quello eccedente le esigenze delle amministrazioni che impiegano personale di leva, nonché gli obiettori di coscienza.

Articolo 5. — Fissa i compiti dell'Ufficio del Servizio civile nazionale, organismo destinato alla gestione dell'omonimo servizio.

Articolo 6. — Sancisce l'equiparazione del servizio civile a quello militare agli effetti economici, previdenziali ed amministrativi.

Articolo 7. — Definisce il tipo di personale da assegnare al servizio civile, le modalità di assegnazione, nonché la durata del servizio stesso, comprendendovi un adeguato periodo di addestramento. Prevede lo svolgimento del servizio anche all'estero, sia in altri Paesi della Comunità europea sia nell'ambito dei programmi di cooperazione per lo sviluppo.

Articolo 8. — Stabilisce le condizioni alle quali possono essere stipulate convenzioni con enti ed organizzazioni che richiedono l'impiego di personale del Servizio civile nazionale e quali siano i requisiti che tali enti ed organizzazioni devono possedere per accedere alle convenzioni.

Articolo 9. — Fissa i compiti dell'Ufficio del Servizio civile nazionale al termine del servizio di ciascun incorporato.

Articolo 10. — Definisce i casi e le modalità con le quali il personale può essere richiamato in servizio, e destinato in casi di emergenza, al servizio presso il Ministero della difesa, la Croce rossa italiana o la Protezione civile.

Articolo 11. — Determina le sanzioni penali cui sono soggetti coloro che sono incorporati nel Servizio civile nazionale, attribuendo la competenza alla magistratura ordinaria.

Articolo 12. — Vieta ai giovani che prestano servizio civile di svolgere altre attività professionali pubbliche o private, comprese quella di tirocinio, che impediscano lo svolgimento del servizio.

Articolo 13. — Determina specie e modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari, attribuendo all'Ufficio del Servizio civile nazionale l'autorità per l'irrogazione delle stesse.

Articolo 14. — Fissa le cause di risoluzione delle convenzioni e stabilisce le modalità di riassegnazione del personale interessato.

Articolo 15. — Stabilisce che venga presentata annualmente una relazione sull'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio civile.

Articolo 16. — Fissa i termini di tempo per l'emanazione delle norme attuative del Servizio, sentiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

CAPO III. — *Obiezione di coscienza.*

Articolo 17. — Stabilisce il principio del riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ribadendo per gli obiettori l'obbligo di prestare il servizio civile sostitutivo.

Articolo 18. — Individua le cause ostative all'esercizio dell'obiezione di coscienza e fa obbligo al Ministero della difesa di rendere pubblici mediante manifesto i diritti e i doveri dell'obiettore.

Articolo 19. — Fissa i termini di tempo e illustra le modalità per la presentazione delle domanda intese a ottenere il riconoscimento dello *status* di obiettore.

Articolo 20. — Illustra le modalità per l'accoglimento o la reiezione delle domande, nonché quelle per la presentazione dei ricorsi, stabilendo l'iscrizione dei nominativi degli obiettori nella lista del servizio civile nazionale.

Articolo 21. — Evidenzia i casi in cui si incorre nella decadenza dallo *status* di obiettore e stabilisce il tipo e la durata del servizio da prestare una volta che sia stata disposta la decadenza.

Articolo 22. — Sancisce la cessazione degli effetti penali della normativa vigente.

Articolo 23. — Attribuisce al Ministero della difesa l'organizzazione e la gestione del servizio civile fino all'espletamento degli atti necessari per l'effettiva entrata in vigore della nuova normativa.

Articolo 24. — Abroga le leggi vigenti in materia di obiezione di coscienza.

TITOLO II

NUOVE NORME SUL SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO

CAPO I. — *Generalità.*

Articolo 25. — Stabilisce l'entità numerica del personale che potrà essere arruolato nelle Forze armate in qualità di volontario, la sua ripartizione tra personale in ferma breve e in servizio permanente, nonché le entità massime annuali che potranno essere reclutate, calcolate sulla base della capacità di assorbimento degli altri ruoli della pubblica amministrazione. Stabilisce la riduzione di due militari di leva per ogni incremento unitario di volontari, nonché il livello numerico dei volontari, raggiunto il quale, sarà possibile ridurre la durata del servizio di leva.

Articolo 26. — Indica i criteri di impiego per i volontari, destinandoli prioritariamente alle unità operative delle tre Forze armate.

CAPO II. — *Volontari in ferma breve.*

Articolo 27. — Stabilisce i requisiti per l'arruolamento dei volontari in ferma

breve, fissando la durata di detta ferma in anni tre.

Articolo 28. — Fissa le norme per l'assegnazione alle categorie, alle specializzazioni e alle specialità dei volontari, prevede la facoltà di prolungare la ferma breve contratta per ulteriori due anni. Fissa i limiti di età per il matrimonio e le norme per la presentazione delle eventuali domande di dimissioni.

Articolo 29. — Stabilisce le norme per l'avanzamento equiparandole a quelle dell'Arma dei carabinieri, fissando la relativa tabella di corrispondenza dei gradi.

Articolo 30. — Contempla le norme per il proscioglimento dalla ferma.

CAPO III. — *Volontari in servizio permanente effettivo.*

Articolo 31. — Stabilisce i requisiti di cui devono essere in possesso gli aspiranti al reclutamento in servizio permanente, fissa i criteri per lo svolgimento dei relativi concorsi e per la formazione delle graduatorie.

Articolo 32. — Sancisce le norme di stato dei volontari in servizio permanente, estendendo loro parte di quelle in vigore per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Articolo 33. — Stabilisce la corrispondenza dei gradi con quelli dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e adegua la progressione di carriera a quella di detto personale.

Articolo 34. — Detta le norme transitorie cui sono soggetti, a talune condizioni, i militari in ferma prolungata che si trovino in servizio alla data di entrata in vigore della legge.

CAPO IV. — *Trattamento economico e di quiescenza.*

Articoli 35 e 36. — Stabiliscono l'equiparazione del trattamento economico e di

quiescenza dei volontari con quello riconosciuto ai militari dell'Arma dei carabinieri.

TITOLO III

SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO FEMMINILE

Articolo 37. — Sancisce l'esclusivo carattere volontario del reclutamento di personale femminile nelle Forze armate.

Articolo 38. — Stabilisce l'identità di stato giuridico e progressione di carriera del personale femminile rispetto a quello maschile. Dispone la salvaguardia delle norme peculiari che regolano i rapporti di lavoro del personale femminile, dando mandato al Ministro della difesa di stabilire qualifiche, specializzazioni e incarichi per detto personale, sentita la Commissione nazionale per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 39. — Dispone l'emanazione di decreti, ferme restando le attuali consistenze organiche, per determinare le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata, in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile.

TITOLO IV

BENEFICI E PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO E NEL SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO

Articolo 40. — Promuove l'avvio di attività culturali che facilitino il successivo reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Articolo 41. — Determina le misure per le riserve di posti a favore del personale volontario, per l'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia. Rimanda, altresì, a successivi decreti la modalità di selezioni, di reclutamento e di addestramento di base del personale volontario. Detta norme transitorie per un graduale passaggio al regime normativo previsto dalla presente legge.

Articoli 42 e 43. — Dettano norme per facilitare l'assunzione dei volontari in congedo presso gli enti pubblici e le aziende di Stato.

TITOLO V

DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA DIFESA. ONERI FINANZIARI

Articolo 44. — Definisce una nuova articolazione dei comandi operativi e delle altre strutture periferiche della Difesa, prevedendo:

un comando operativo di vertice da cui il Capo di Stato Maggiore della Difesa esercita il comando sulle Forze armate;

lo snellimento dell'attuale struttura organizzativo-funzionale nel settore operativo ed in quello logistico-territoriale.

Articolo 45. — Riordina il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate definendo, fra l'altro, le consistenze massime complessive degli ufficiali delle Forze armate e dei dirigenti militari (da colonnello a generale di corpo d'armata e corrispondenti).

Articolo 46. — Dispone in merito all'onere finanziario derivante dall'attuazione della legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

1. — GENERALITÀ.

Il provvedimento, nelle sue linee generali, si articola in cinque titoli:

servizio nazionale obbligatorio, nella duplice configurazione di servizio militare e servizio civile;

servizio militare volontario;

servizio militare volontario femminile;

benefici e provvidenze a favore del personale impiegato nei suddetti servizi;

deleghe al Governo per l'attuazione di provvedimenti di ristrutturazione della Difesa.

In considerazione dei prevedibili tempi tecnici richiesti dall'*iter* parlamentare e dall'attuazione delle disposizioni regolamentari espressamente richiamate nel disegno di legge, si ritiene che lo stesso potrà espletare i suoi effetti non prima del 1° gennaio 1994.

Si illustrano di seguito gli elementi finanziari relativi dell'iniziativa. Preliminarmente si ritiene necessario illustrare l'ipotesi di base (allegato 1) sulla quale si fonda il sistema di riordino del servizio di leva obbligatorio e del servizio militare volontario.

2. — SERVIZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO.

a) Servizio militare di leva obbligatorio.

Nel settore saranno realizzate economie di bilancio in relazione con le minori esigenze di personale in servizio di leva obbligatorio.

Tali minori spese potranno essere conseguite a partire dall'esercizio finanziario 1995. Infatti solo a partire dal 1° gennaio di quell'anno sarà possibile ridurre il numero dei militari di leva in proporzione al numero dei volontari arruolati (articolo 25, comma 7).

La dimostrazione analitica di tali minori oneri da conseguire, anno per anno, in relazione alla diminuzione del personale di leva, è riportata nell'allegato 2.

b) Servizio civile.

Gli oneri relativi al Servizio civile nazionale comprendono quelli relativi all'organizzazione ed alla gestione del Servizio, nonché quelli derivati dal costo dei giovani chiamati a svolgere il servizio civile.

Per quanto concerne la costituzione degli uffici ed il loro funzionamento si dovrà provvedere mediante l'utilizzo delle strutture e del personale già esistente nell'ambito della pubblica amministrazione. Per quanto riguarda invece il costo dei giovani chiamati a svolgere il servizio civile, gli oneri sono dimostrati e calcolati in ragione d'anno nel prospetto in allegato 3.

Si è ipotizzata una spesa pari a quella sostenuta per il vitto e la paga del militare di leva, senza considerare eventuali spese di alloggio, per le quali in atto la Difesa non sostiene costi diretti, né per i militari di leva, né per gli obiettori di coscienza.

Non si è tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 5, comma 2, lettera c), relativi ai corsi di preparazione al servizio civile di tutti gli ammessi al servizio stesso, e di quelli destinati a scopi di protezione civile, in quanto tali esigenze rientrano nel normale *iter* di formazione dei giovani che prestano servizio civile.

3. — SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO.

Per il calcolo del maggior onere sono stati utilizzati i costi unitari illustrati negli allegati 4, 5 e 6.

Sulla base di detti costi e dello sviluppo della situazione numerica del personale nel tempo (allegato 7), quale si viene a determinare mediante l'applicazione dell'articolo 25 dal provvedimento, si è potuto determinare l'onere globale per anno, come evidenziato nell'allegato 8, a partire dal primo anno di applicazione della legge.

4. — SERVIZIO VOLONTARIO FEMMINILE.

L'onere della istituzione del servizio volontario femminile è compreso nel maggior onere del servizio militare volontario, in quanto il

personale femminile rientra nei volumi organici del servizio militare volontario stesso.

Analoga valutazione va fatta per il reclutamento del personale femminile nei ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali. Per le esigenze di adattamento connesse all'incorporamento di personale femminile si considera che alle stesse si possa far fronte mediante l'utilizzazione delle strutture e dei servizi esistenti.

5. — BENEFICI, PROVVIDENZE E VARIE.

Non si è tenuto conto degli oneri derivanti da:

monitoraggio sanitario ed altre attività di cui all'articolo 2, in quanto fronteggiabili nell'ambito dei normali stanziamenti;

corsi di formazione dei giovani di cui all'articolo 3, in quanto già oggi regolarmente svolti nell'ambito delle Forze armate;

insegnamento delle lingue e dell'informatica, nonché svolgimento dell'attività antinfortunistica (articolo 40), in quanto si ritiene che le Forze armate siano già in possesso di strutture e mezzi, facenti parte della loro organizzazione didattico-addestrativa, in grado di mettere in atto i relativi programmi.

6. — DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA DIFESA.

In attuazione dei provvedimenti di ristrutturazione della Difesa ed in applicazione della delega al Governo di cui al titolo V, si ipotizzano minori spese rispetto a quelle in atto considerate nel bilancio della Difesa attinenti ai settori operativo, logistico ed addestrativo delle Forze armate, nonché al riordinamento dei ruoli degli ufficiali.

Le minori spese in parola vengono dimostrate negli allegati 9, 10, 11, 12, 13 e 14, distribuite per Forza armata e per settore.

7. — CONCLUSIONI.

Allo scopo di rendere evidente la possibilità di attuazione della legge nel prossimo futuro, si riepilogano di seguito i nuovi oneri recati dall'iniziativa nel triennio 1994/96 (cifre in miliardi di lire) e delle minori spese conseguenti ai provvedimenti di ristrutturazione di cui agli articoli 44 e 45:

 XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DESCRIZIONE	1994	1995	1996
a) <i>Oneri:</i>			
Servizio militare volontario	274	552,9	831,9
Servizio civile	—	133,5 *	273 *
Totale ...	274	686,4	1.104,9
b) <i>Minori spese:</i>			
Riduzione servizio di leva	—	- 106,1	- 212,2
Ristrutturazione delle Forze armate	- 282	- 553,5	- 849
Manutenzione infrastrutture	—	—	- 20
Riordino ruoli ufficiali	—	- 35,2	- 39,4
Totale ...	- 282	- 694,8	- 1.120,6
(*) Vedasi allegato 3.			

Tali indicazioni sono formulate assumendo le previsioni di bilancio dell'anno 1993, e le proiezioni per gli anni successivi quali risultano dall'applicazione del tasso programmato.

ALLEGATO 1.

IPOTESI DI BASE

Presenza al 31 dicembre 1993 di 9000 volontari reclutati in base alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, i quali transitano nel servizio permanente nell'arco di cinque anni.

Alimentazione del ruolo dei volontari in ferma breve con il numero massimo consentito di unità (9.375, pari ad un ottavo del ruolo) (articolo 25).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Deflusso verso le forze di polizia di 5.660 unità a partire dalla fine del terzo anno di applicazione della legge (articolo 41), nelle seguenti entità:

Carabinieri	3.500
Guardia di Finanza	900
Polizia di Stato	500
Polizia Penitenziaria	500
Vigili del Fuoco	100
Vigili urbani	100
Corpo forestale	60

Transito nei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate, di 500 unità/a.

Costi relativi al solo trattamento economico, allineato con quello dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

Operatività del servizio civile obbligatorio non prima del secondo semestre del 1995. Il relativo onere (160 miliardi) viene fronteggiato per 26,5 miliardi con gli stanziamenti previsti per l'obiezione di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772) e per i restanti 133,5 miliardi con le minori spese conseguenti ai provvedimenti di ristrutturazione di cui agli articoli 44 e 45.

ALLEGATO 2.

DIMINUZIONE MILITARI DI LEVA

ANNI	Unità	Costo unitario	Costo totale (in milioni)
1995	18.750	5.658.900	106.104
1996	37.500	5.658.900	212.208
1997	43.930	5.658.900	248.595
1998	50.360	5.658.900	284.982
1999	50.510	5.658.900	285.831
2000	50.660	5.658.900	286.679
2001	54.410	5.658.900	307.900
2002	58.160	5.658.900	329.121
2003	61.910	5.658.900	350.342

ALLEGATO 3.

COSTO MEDIO PRO-CAPITE PER IL PERSONALE
IN SERVIZIO CIVILE OBBLIGATORIO

DESCRIZIONE	Importo giornaliero	Importo annuo
a) Paga media ponderata	5.207	1.900.555
b) Viveri:		
razione ordinaria	4.150	1.514.750
miglioramento vitto	540	197.100
quota media cottura vitto	265	96.725
	Totale ...	3.709.900 ×
	Unità ...	88.000 =
	Costo totale in ragione d'anno (*) ...	326.392.000.000

(*) Di cui 53 miliardi già previsti sul pertinente capitolo (1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa.

ALLEGATO 4.

a) *Dimostrazione trattamento economico annuo dei militari in ferma prolungata (legge n. 958 del 1986)*

(cifre in migliaia di lire)

Paga	14.316 (1)
Ind. operativa	864 (2)
	Totale . . . 15.180
	Oneri assistenziali . . . 1.457
	Totale . . . 16.637

(1) Lire 1.193.000 (media paga giornaliera del volontario × 30 giorni) × 12 mesi.

(2) Lire 72.000 × 12 mesi.

Segue: ALLEGATO 4.

b) *Dimostrazione trattamento economico introdotto dalla nuova normativa (pari a quello del carabiniere)*

(cifre in migliaia di lire)

Stipendio + 13 ^a mensilità	10.921
I.I.S. + 13 ^a mensilità	13.252
Straordinario obbligatorio	1.525 (1)
Indennità operativa	650 (2)
Indennità militare	180 (3)
	<hr/>
Totale	26.528
Oneri previdenziali	620
Oneri assistenziali	2.546
	<hr/>
Totale	29.694
	<hr/>

(1) Lire 14.664 (importo orario del V livello) × 104 ore.

(2) Indennità mensile impiego operativo lire 100.000 × 50% = lire 50.000 × 13 mensilità = lire 650.000.

(3) Indennità militare del sergente lire 30.000 × 50% = lire 15.000 × 12 mensilità = lire 180.000.

Differenza tra il trattamento economico introdotto dalla nuova normativa e quello attuale lire 13.057.000.

ALLEGATO 5.

a) *Dimostrazione premio di congedamento attuale.*

Paga giornaliera del volontario lire 43.388 × 30 giorni = lire 1.301.640; lire 1.301.640 × 2 mensilità = lire 2.603.280 (premio di congedamento annuo); lire 2.603.280 × 5 annualità = lire 13.016.400.

b) *Dimostrazione premio di congedamento introdotto dalla nuova normativa.*

Trattamento economico annuo: lire 29.694.000 : 13 mensilità = 2.284.150; lire 2.284.150 × 2 mensilità = lire 4.568.300 (premio di congedamento annuo); lire 4.568.300 × 5 annualità = lire 22.841.500.

Differenza premio di congedamento cinque anni: lire 9.825.000.

ALLEGATO 6.

**DIMOSTRAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL CARABINIERE SCELTO, APPUNTATO
ED APPUNTATO SCELTO**

(cifre in migliaia di lire)

DESCRIZIONE	Carabiniere scelto	Appuntato	Appuntato scelto
Stipendio + 13ª mensilità	11.194	11.473	11.760
I.I.S. + 13ª mensilità	13.252	13.252	13.252
Straordinario obbligatorio	1.525	1.525	1.525
Indennità operativa	650	650	650
Indennità militare	180	180	180
Totale . . .	26.801	27.080	27.367
Oneri previdenziali . . .	635	651	668
Oneri assistenziali . . .	2.573	2.653	2.727
Totale . . .	30.009	30.384	30.762

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 8.

DIMOSTRAZIONE ONERI VOLONTARIATO

(cifre in milioni)

DESCRIZIONE	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Volontari già in servizio	(1) 94.010	70.507	47.005	23.502	—	—	—	—	—	—
Immissione annuale volontari in ferma triennale	(2) 155.971	155.971	155.971	155.971	155.971	155.971	155.971	155.971	155.971	155.971
Volontari in ferma triennale esistenti al 1° gennaio	—	(3) 278.381	556.762	556.762	556.762	556.762	556.762	556.762	556.762	556.762
Volontari in ferma quinquennale	—	—	—	(4) 93.239	186.478	(5) 134.018	80.000	(6) 80.000	80.000	80.000

(1) N. 7.200 volontari già in servizio × lire 13.057.000 (differenza fra trattamento economico del volontario/allievo carabinieri e quello del carabiniere).
(2) Immissione di n. 9.375 volontari all'anno × lire 16.637.000 (trattamento economico del volontario/allievo carabiniere).
(3) N. 9.375 volontari in ferma triennale × lire 29.694.000 (trattamento economico del carabiniere).
(4) N. 3.140 volontari in ferma quinquennale × lire 29.694.000 (trattamento economico del carabiniere).
(5) N. 4.480 volontari in ferma quinquennale di cui 3.140 × lire 30.009.000 (trattamento economico del carabiniere scelto) e n. 1.340 × lire 29.694.000 (trattamento economico del carabiniere).
(6) N. 2.680 volontari in ferma quinquennale di cui 1.340 × lire 30.009.000 (trattamento economico del carabiniere scelto) e n. 1.340 × lire 29.694.000 (trattamento economico del carabiniere).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO 8.

(cifre in milioni)

DESCRIZIONE	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Volontari in servizio permanente	24.069	48.130	72.207	98.505	124.809	181.791	238.733	295.674	352.616	409.588
Volontari congedanti:						(15)				
premio di congedamento	—	—	—	—	—	11.685	11.685	7.219	7.219	7.219
posizione assicurativa	—	—	—	—	—	(16)	6.000	6.000	6.000	6.000

(cifre in miliardi)

Totale oneri volontari ... 274 552,9 831,9 927,9 1.024 1.046,2 1.049,1 1.101,6 1.158,5 1.215,5

(7) N. 1.800/3.600/5.400 volontari in s.p. × lire 13.372.000 (differenza tra il trattamento economico del volontario/allievo carabinieri e quello del carabiniere scelto).

(8) N. 7.275 volontari in s.p. di cui n. 7.200 × lire 13.372.000 (v. nota 7) e n. 75 × lire 29.694.000 (trattamento economico del carabiniere).

(9) N. 9.150 volontari in s.p. di cui n. 9.000 × lire 13.372.000 (v. nota 7) e n. 150 × lire 29.694.000 (trattamento economico del carabiniere).

(10) N. 11.025 volontari in s.p. di cui n. 7.200 × lire 13.372.000 (v. nota 7) e n. 2.025 × lire 30.009.000 (trattamento economico del carabiniere scelto) e n. 1.800 × lire 13.747.000 (differenza tra il trattamento economico del volontario/allievo carabinieri e quello dell'appuntato).

(11) N. 12.900 volontari in s.p. di cui n. 5.400 × lire 13.372.000 (v. nota 7), n. 3.900 × lire 30.009.000 (v. nota 10) e n. 3.600 × lire 13.747.000 (v. nota 10).

(12) N. 14.775 volontari in s.p. di cui n. 3.600 × lire 13.372.000 (v. nota 7), n. 5.775 × lire 30.009.000 (v. nota 10) e n. 5.400 × lire 13.747.000 (v. nota 10).

(13) N. 16.650 volontari in s.p. di cui n. 1.800 × lire 13.372.000 (v. nota 7), n. 7.650 × lire 30.009.000 (v. nota 10) e n. 7.200 × lire 13.747.000 (v. nota 10).

(14) N. 18.525 volontari in s.p. di cui n. 9.525 × lire 30.009.000 (v. nota 10) e n. 9.000 × lire 13.747.000 (v. nota 10).

(15) Premio di congedamento di lire 9.825.000 (v. allegato 5) × 1.200 unità circa per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e × 740 unità circa per i successivi anni, le quali si ipotizza cessino qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione all'atto del congedamento, mentre per le restanti unità si ipotizza il passaggio nella pubblica amministrazione.

(16) Presunti maggiori oneri di lire 6 miliardi/anno per la costituzione della posizione assicurativa rispetto al costo attualmente sostenuto derivante dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.

RIDUZIONI STRUTTURALI

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIDUZIONI
ESER

TIPO	Costo unitario (*)	MINOR					
		1994		1995		1996	
		(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
3 Enti territoriali	7						
4 Brigate meccanizzate	30		30 (1)	30	30 (1)	60	60 (2)
2 Brigate alpine	26.5	—	—	—	53 (2)	53	—
10 Supporti tattici logistici	9	—	21 (2,3)	21	—	21	20 (2,2)
12 Stabilimenti, arsenali, organi tecnici . . .	16	—	96 (6)	96	16 (1)	112	80 (5)
5 Organi scolastici e addestrativi	12	—	12 (1)	12	—	12	24 (2)
Totale parziale		—	159	159	99	258	184
Totale minori oneri			159	258		442	

(cifre in miliardi)

(*) Escluso quello relativo al personale.

(a) Minori oneri riportati dall'anno precedente.

(b) Minori oneri riferiti all'anno in esame. I valori fra parentesi indicano il numero di unità ristrutturate nell'ann

ALLEGATO 9.

STRUTTURALI

CITO

ONERE (*)

1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003	
(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
			7 (1)	7	7 (1)	14	—	14	—	14	—	14	7 (1)
120	—	120	—	120	—	120	—	120	—	120	—	120	—
53	—	53	—	53	—	53	—	53	—	53	—	53	—
41	16 (1,7)	57	—	57	16 (1,7)	73	—	73	—	73	—	73	—
192	—	192	—	192	—	192	—	192	—	192	—	192	—
36	—	36	12 (1)	48	—	48	—	48	12 (1)	60	—	60	—
442	16	458	19	477	23	500	—	500	12	512	—	512	23
458		477		500		500		512		512		535	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIDUZIONI
MAR

TIPO	Costo unitario (*)	MINOR					
		1994		1995		1996	
		(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
1 Dipartimento marittimo	23	—	—	—	—	—	23 (1)
1 Dipartimento marittimo (Declass.)	15	—	—	—	15 (1)	15	—
1 Arsenale navale	20	—	—	—	20 (1)	20	—
2 Arsenale navale (Declass.)	10	—	—	—	10 (1)	10	10 (1)
2 Basi navali minori	7	—	—	—	—	—	14 (2)
1 Stabilimento lavoro	6	—	—	—	6 (1)	6	—
1 Infermeria autonoma	2	—	2 (1)	2	—	2	—
2 Uffici addestramento	1	—	2 (2)	2	—	2	—
2 Uffici tecnici	1	—	2 (2)	2	—	2	—
2 Depositi combustibili	1	—	—	—	—	—	1 (1)
2 Depositi munizioni	1	—	—	—	1 (1)	1	1 (1)
6 Depositi materiali	0,5	—	—	—	1 (2)	1	2 (4)
1 Incrociatore	15	—	15 (1)	15	—	15	—
2 Corvette	5	—	5 (1)	5	5 (1)	10	—
2 SMG	2,5	—	2,5 (1)	2,5	2,5 (1)	5	—
6 Cacciamine	1,5	—	1,5 (1)	1,5	3 (2)	4,5	4,5 (3)
Totale parziale		—	30	30	63,5	93,5	55,5
Totale minori oneri			30		93,5		149

(cifre in miliardi)

(*) Escluso quello relativo al personale.

(a) Minori oneri riportati dall'anno precedente.

(b) Minori oneri riferiti all'anno in esame. I valori fra parentesi indicano il numero di unità ristrutturate nell'ann.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIDUZIONI
AERO

TIPO	Costo unitario (*)	MINOR					
		1994		1995		1996	
		(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
1 Regione aerea	9	—	—	—	—	—	—
9 Basi aeree	35	—	70 (2)	70	105 (3)	175	35 (1)
1 Scuola addestramento reclute	13	—	13 (1)	13	—	13	—
2 Autogruppi di manovra	0,5	—	—	—	0,5 (1)	0,5	0,5 (1)
2 Laboratori merceologici	0,5	—	—	—	0,5 (1)	0,5	0,5 (1)
3 Depositi logistici	10	—	10 (1)	10	—	10	20 (2)
1 Reparto manutenzione motori	2	—	—	—	—	—	—
1 Reparto tecnico aeromobili	3	—	—	—	3 (1)	3	—
Totale parziale		—	93	93	109	202	56
Totale minori oneri			93	202		258	

(cifre in miliardi)

(*) Escluso quello relativo al personale.

(a) Minori oneri riportati dall'anno precedente.

(b) Minori oneri riferiti all'anno in esame. I valori fra parentesi indicano il numero di unità ristrutturate nell'ann

ALLEGATO 11.

STRUTTURALI

AUTICA

NERE (*)

1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003	
(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)	(a)	(b)
—	9 (1)	9	—	9	—	9	—	9	—	9	—	9	—
210	—	210	35 (1)	245	—	245	—	245	—	245	35 (1)	280	35 (1)
13	—	13	—	13	—	13	—	13	—	13	—	13	—
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—
30	—	30	—	30	—	30	—	30	—	30	—	30	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2 (1)	2	—
3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—
258	9	267	35	302	—	302	—	302	—	302	37	339	35
267		302		302		302		302		339		374	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO 12.

RIDUZIONI STRUTTURALI

(cifre in miliardi di lire)

TIPO	MINOR ONERE									
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Esercito	159	258	442	458	477	500	500	512	512	535
Marina	30	93,5	149	150	150	150	150	150	150	150
Aeronautica	93	202	258	267	302	302	302	302	339	374
Totale ...	282	553,5	849	875	929	952	952	964	1.001	1.059

ALLEGATO 13.

RIDUZIONI
PERSONALE - UFFICIALI

RIDUZIONI PERSONALE

T I P O	M I N O R I					
	1994		1995		1996	
	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
Complemento	—	—	1.000	31	—	—
Servizio permanente (*)	—	—	100	4,2	100	4,2
Totale parziale . . .	—	—	—	35,2	—	4,2
Totale minori oneri . . .	—	—	—	35,2	—	39,4

(cifre in miliardi)

(*) Ufficiali che si ipotizza possano essere trasferiti in altri Enti della Pubblica Amministrazione (Protezione ricaverrebbero, nel periodo indicato, apprezzabili minori oneri per la Difesa. Infatti, i fondi per il trattamento

ALLEGATO 13.

— UFFICIALI

ONERE (*)

1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003	
Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo	Unità	Costo
1.000	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	4,2	50	2,1	50	2,1	50	2,1	50	2,1	50	2,1	50	2,1
—	35,2	—	2,1	—	2,1	—	2,1	—	2,1	—	2,1	—	2,1
74,6		76,7		78,8		80,9		83		85,1		87,2	

civile, Servizio civile, ecc.). Non sono stati indicati gli eventuali esodi anticipati, in quanto da essi non si pensionistico restano a carico della Difesa per il periodo di otto anni (durata dell'ausiliaria).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIEPILOGO
MINORI

T I P O	M I N O R			
	1994	1995	1996	1997
Riduzioni strutturali	282	553,5	849	875
Riduzione personale	—	35,2	39,4	74,6
Manutenzione infrastrutture	—	—	20	20
Totale minori oneri	282	588,7	908,4	969,6
Onere D.D.L. (1)	274	580,5	893	953

(cifre in miliardi)

(1) Valori approssimati per eccesso, già decurtati delle minori spese derivanti dalla riduzione dei contingenti di

ALLEGATO 14.

GENERALE

ONERI

ONERE

1998	1999	2000	2001	2002	2003
------	------	------	------	------	------

di lire

929	952	952	964	1.001	1.059
-----	-----	-----	-----	-------	-------

76,7	78,8	80,9	83	85,1	87,2
------	------	------	----	------	------

20	20	20	20	20	25
----	----	----	----	----	----

1.025,7	1.050,8	1.052,9	1.067	1.106,1	1.171,2
---------	---------	---------	-------	---------	---------

1.013	1.033,2	1.036	1.067	1.103	1.169
-------	---------	-------	-------	-------	-------

leva (vedasi allegato 2).

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

SERVIZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO

CAPO I

GENERALITÀ

ART. 1.

(Obblighi di servizio).

1. Tutti i cittadini soggetti alla leva ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, qualora in sede di visita di leva risultino idonei, sono tenuti a prestare servizio militare o, in sostituzione, servizio civile, nell'ambito del servizio nazionale obbligatorio.

2. Sono ammessi all'esonero o alla dispensa i giovani che ne abbiano diritto ai sensi delle leggi vigenti sul servizio di leva. Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, possono svolgere servizio militare volontario nelle Forze armate con le modalità previste ai titoli II e III.

ART. 2.

(Selezione e controllo sanitario).

1. Allo scopo di assicurare la massima efficienza del servizio nazionale obbligatorio e di tutelare i cittadini in esso impiegati, l'Amministrazione della difesa effettua una adeguata selezione fisio-psico-attitudinale dei giovani in obbligo di leva, anche per consentire un efficace impiego del personale sulla base delle attitudini rilevate.

2. Il Ministero della difesa, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali della

Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero della sanità, promuove il monitoraggio della situazione sanitaria relativa al personale di cui al comma 1. Le modalità del monitoraggio sono stabilite con apposito decreto interministeriale che dovrà comunque prevedere l'adozione di un libretto sanitario personale che riporti la situazione sanitaria del soggetto e che sia utilizzato durante il servizio e dopo il termine dello stesso.

3. Allo scopo di arginare il diffondersi della sindrome da immunodeficienza acquisita e della tossicodipendenza, il Ministero della difesa ed il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri mantengono un costante collegamento con il Ministero della sanità e con tutte le altre organizzazioni pubbliche e private interessate, promuovendo adeguate forme di collaborazione, specialmente nel campo della prevenzione.

CAPO II

SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO CIVILE

ART. 3.

(Servizio militare).

1. Il servizio militare obbligatorio di leva viene prestato nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti per corrispondere ai doveri connessi con la difesa della Patria, con il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità.

2. L'Amministrazione della difesa, fatte salve le primarie esigenze funzionali, adotta provvedimenti volti ad agevolare la prestazione del servizio obbligatorio di leva nelle regioni di provenienza degli incorporati.

3. L'Amministrazione della difesa organizza corsi di formazione dei giovani in servizio militare obbligatorio, con finalità di specializzazione utili al servizio stesso ed al futuro inserimento nel mondo del lavoro.

ART. 4.

(Servizio civile).

1. È istituito il Servizio civile nazionale, nell'ambito del quale sono tenuti a prestare servizio sostitutivo di quello militare tutti i cittadini di cui ai commi 3 e 4.

2. Il Servizio civile nazionale ha il compito di concorrere al bene della collettività impegnandosi in attività di carattere istituzionale e sociale, in generale, in interventi per pubbliche calamità e umanitari anche al di fuori del territorio nazionale.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile promuove e cura, d'intesa con il Ministro dell'interno, con il Ministro preposto al Dipartimento per gli affari sociali presso cui è costituito, ai sensi dell'articolo 5, l'Ufficio del Servizio civile nazionale e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi di preparazione al servizio civile del personale destinato a scopi di protezione civile, anche mediante verifiche sulla efficacia dei corsi di addestramento eventualmente organizzati dagli enti e dalle organizzazioni di cui all'articolo 8.

4. Il servizio sostitutivo civile deve essere prestato dai cittadini in obbligo di leva riconosciuti obiettori di coscienza secondo le norme fissate al capo III.

5. Al servizio sostitutivo civile sono inoltre obbligati i cittadini arruolati di leva che eccedano le esigenze quantitative e qualitative delle Forze armate, nonché delle amministrazioni che impiegano personale in servizio di leva secondo le vigenti disposizioni.

6. L'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1, ex articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 269, è abrogato.

ART. 5.

(Ufficio del Servizio civile nazionale).

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 4, è istituito, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio del Servizio civile nazionale.

2. Il Dipartimento per gli affari sociali-Ufficio del Servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego dei giovani da utilizzare nel Servizio civile nazionale, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b), ovvero al Ministero dell'interno e al Dipartimento della protezione civile-Servizio nazionale della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di programmi concordati tra il Dipartimento per gli affari sociali-Ufficio del Servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno;

b) stipulare convenzioni con enti ed organizzazioni pubblici e privati, inclusi in appositi albi, annualmente aggiornati presso i Distretti militari regionali, per l'impiego, esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, ausiliarie del traffico, di tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi di natura burocratica o amministrativa;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento del predetto personale sia organizzando, d'intesa con il Ministero dell'interno, con il Dipartimento della protezione civile-Servizio nazio-

nale della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8; promuovere, anche d'intesa con i soggetti convenzionati, appositi progetti formativi con specifico riferimento agli enti ed alle organizzazioni di destinazione. La formazione e l'addestramento dei giovani destinati alle attività del Dipartimento della protezione civile sono curati dal Dipartimento stesso;

d) verificare direttamente, o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cinquanta giovani;

e) predisporre, con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento della protezione civile-Servizio nazionale della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile;

f) predisporre, con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento per la protezione civile-Servizio nazionale della protezione civile, piani per il richiamo dei predetti giovani in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per il personale incorporato;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'organizzazione dell'Ufficio del Servizio civile nazionale nell'ambito del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, del quale sarà chiamato a far parte personale già in servizio nei ruoli della pubblica amministrazione;

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'ordinamento di cui alla lettera a) del presente comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere g) e h), acquisito il parere dalle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 6.

(Equiparazione del servizio civile).

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio e agli impieghi militari loro spettanti.

2. Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerare a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

3. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

ART. 7.

(Modalità di assegnazione al servizio civile).

1. Il Ministro della difesa trasmette periodicamente al Dipartimento per gli

affari sociali-Ufficio del Servizio civile nazionale i nominativi dei giovani risultati idonei ma esuberanti rispetto alle esigenze delle Forze armate, nonché quelli degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Il personale eccedente le esigenze delle Forze armate è ammesso al Servizio civile negli stessi termini di tempo previsti per il personale che svolge il servizio militare di leva. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione del personale al servizio civile avviene, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da esso indicati, nell'ambito della regione prescelta, ad uno degli enti ed organizzazioni pubblici e privati che concorrono all'attuazione del servizio civile; nell'assegnazione vengono preferiti gli enti e le organizzazioni eventualmente indicati dall'interessato nel numero minimo di cinque. L'assegnazione di giovani risultati in esubero al servizio militare può avvenire anche per attività di supporto nell'ambito delle strutture delle Forze armate. L'assegnazione viene tempestivamente comunicata all'ente o all'organizzazione di destinazione, che può opporsi motivatamente all'assegnazione medesima entro trenta giorni dalla comunicazione; sulle eventuali controversie decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione.

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa di durata complessiva pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione dovrà prevedere una fase di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli ammessi a quel servizio, e una fase di addestramento speciale relativa all'ente o all'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa. En-

trambe le attività addestrative saranno curate direttamente dagli enti di impiego.

5. Il servizio civile, su richiesta degli interessati e a condizioni di reciprocità, può essere svolto in un altro Paese della Comunità europea e, salvo che per la durata, secondo le norme vigenti in tale Paese.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernente la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, come modificata dalla legge 29 agosto 1991, n. 288. In tal caso la durata del servizio civile è quella prevista dalla citata legge n. 49 del 1987.

ART. 8.

(Convenzioni).

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli ammessi al Servizio civile nazionale, per accedere alla convenzione con il Dipartimento per gli affari sociali-Ufficio del Servizio civile nazionale, devono possedere i seguenti requisiti:

a) appartenenza ai gruppi di volontariato o alle cooperative di solidarietà sociale di cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266, e 5 febbraio 1992, n. 104, o comunque accertata assenza di scopo di lucro;

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*);

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento

per gli affari sociali-Ufficio del Servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli ammessi, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. In nessun caso i giovani ammessi al Servizio civile nazionale possono essere utilizzati in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui prestano servizio.

4. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

5. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile.

6. Il Dipartimento per gli affari sociali-Ufficio del Servizio civile nazionale accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

7. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

8. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli ammessi al Servizio civile nazionale alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione di diritto della convenzione.

ART. 9.

(Espletamento del servizio).

1. Il Dipartimento per gli affari sociali-Ufficio del Servizio civile nazionale comu-

nica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dei giovani assegnati al servizio civile.

ART. 10.

(Richiamo in servizio).

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, o della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono soggetti, sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'Ufficio del Servizio civile nazionale tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, coloro che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 18, sono assegnati al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile-Servizio nazionale della protezione civile ed alla Croce rossa.

5. Coloro che abbiano prestato servizio civile in quanto in esubero rispetto alle esigenze delle Forze armate, possono essere impiegati anche per esigenze del Ministero della difesa, in attività e impieghi diversi da quelli svolti durante la ferma obbligatoria.

ART. 11.

(Sanzioni penali).

1. Chiunque, ammesso al servizio civile, rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare prima di assumerlo, adducendo le ragioni di cui all'articolo 17.

3. Chiunque in tempo di pace, adducendo le ragioni di cui all'articolo 17, rifiuti di prestare il servizio militare di leva dopo averlo assunto, è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni.

4. L'autorità giudiziaria ordinaria è competente a giudicare con il giudizio immediato, salvo che siano necessarie speciali indagini, i reati previsti dal comma 1, osservando le disposizioni di cui al titolo IV del libro VI del codice di procedura penale.

5. L'espiazione della pena nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 esonera dalla prestazione del servizio militare di leva o di quello civile, sempreché la durata della pena sia complessivamente almeno pari alla durata dei predetti servizi o al tempo residuo di servizio militare di leva o di quello civile da prestare.

6. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 18. Nei casi previsti dal comma 2 può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 20, comma 1, è ridotto a tre mesi.

8. L'accoglimento delle domande di cui al comma 6 estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

ART. 12.

(Impieghi pubblici e privati).

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati al servizio militare.

ART. 13.

(Sanzioni disciplinari).

1. Ai giovani ammessi al Servizio civile nazionale che si rendano responsabili di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) la diffida;

b) la multa in detrazione della paga;

c) la sospensione di permessi e licenze;

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera g), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati ed è comunicata al Dipartimento per gli affari sociali-Ufficio del Servizio civile nazionale.

4. Il Dipartimento per gli affari sociali-Ufficio del Servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Quando il comportamento del giovane sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare servizio, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.

ART. 14.

(Risoluzione delle convenzioni).

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli ammessi al Servizio civile nazionale con provvedimento motivato del Ministro per gli affari sociali.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio del Servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione di coloro che prestano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

ART. 15.

(Relazione annuale).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

ART. 16.

(Norme di attuazione).

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e approva il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

CAPO III

OBIEZIONE DI COSCIENZA

ART. 17.

*(Riconoscimento
dell'obiezione di coscienza).*

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza nell'esercizio del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate, debbono prestare, se idonei, il servizio civile sostitutivo di quello militare, in qualità di obiettori di coscienza.

ART. 18.

(Cause ostative).

1. L'obiezione di coscienza non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma

dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) siano stati condannati con sentenza in primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;

d) abbiano presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi.

2. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

ART. 19.

(Presentazione delle domande).

1. I cittadini che, ai sensi dell'articolo 17, intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva prima della visita di leva. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 17, nonché l'attestazione, sotto la propria responsabilità e con le forme della dichiara-

zione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 18. Fino al momento della definizione della domanda, la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata presentata entro il termine previsto dal presente comma.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, indicandone non meno di cinque nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

ART. 20.

(Accoglimento della domanda — Ricorsi).

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento dell'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 18, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere alla giustizia ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il Distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 418 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Fino alla pronuncia definitiva la chiamata alle armi resta sospesa.

4. Il rigetto del ricorso riconduce il soggetto nella condizione di cui all'articolo 1.

5. Dalla data di accoglimento della domanda, i nominativi degli obiettori ven-

gono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

ART. 21.

(Decadenza dal diritto).

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano le condizioni ostative indicate dall'articolo 18.

2. In tal caso egli, se idoneo, è tenuto a prestare servizio militare obbligatorio, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previ accertamento e richiesta del Dipartimento per gli affari sociali-Ufficio del Servizio civile nazionale.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche gli obiettori che abbiano prestato servizio civile, quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 18.

5. Al richiamo di cui al comma 4 sono soggetti gli obiettori che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di materiale di armamento.

6. Agli obiettori che sono stati ammessi a prestare servizio civile è permanentemente vietato detenere e usare le armi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), nonché di fabbricare, trasportare e com-

merciare, anche a mezzo di rappresentante, le predette armi, le munizioni ed i materiali esplosivi. Il trasgressore è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa alla detenzione di armi e all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

7. Agli obiettori che sono stati ammessi a prestare servizio civile e che siano condannati per i delitti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b*) e *c*), sono inflitte le pene previste dalle norme vigenti, aumentate di un terzo.

ART. 22.

(Cessazione degli effetti penali della normativa in vigore).

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali, anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1 è cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

ART. 23.

(Norme transitorie).

1. Finché l'Ufficio del Servizio civile nazionale non è costituito, non sono emanati i regolamenti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere *g*) e *h*), e comma 3, e il servizio civile non viene dichiarato opera-

tivo con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, le domande degli obiettori sono istruite e accolte o respinte secondo le disposizioni della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e, in applicazione delle norme stesse, il servizio civile continua ad essere organizzato e gestito dal Ministero della difesa.

ART. 24.

(Abrogazione della normativa in vigore).

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, è abrogata, salvo quanto previsto all'articolo 23.

TITOLO II

NUOVE NORME SUL SERVIZIO
MILITARE VOLONTARIO

CAPO I

GENERALITÀ

ART. 25.

(Entità e ruoli dei volontari).

1. Le Forze armate con l'esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi 77.250 volontari, secondo la seguente ripartizione:

- a) Esercito: 60.000 unità;
- b) Marina: 12.750 unità, di cui 2.250 del Corpo delle Capitanerie di porto;
- c) Aeronautica: 4.500 unità.

2. Per ciascuna Forza armata i volontari di cui al comma 1 sono ripartiti in volontari in ferma breve e volontari in servizio permanente effettivo. I volontari in ferma breve comprendono volontari in ferma di tre anni e volontari ammessi al prolungamento della stessa per ulteriori

due anni. I volontari in servizio permanente effettivo sono compresi in appositi ruoli il cui volume organico, da definire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non può superare il 50 per cento dell'entità complessiva di volontari stabilita per ciascuna Forza armata.

3. Per ciascuna Forza armata non possono essere superati i seguenti valori massimi di reclutamento annuo:

a) volontari in ferma breve di tre anni: un ottavo dell'entità complessiva di cui al comma 1;

b) volontari in servizio permanente effettivo: un ventesimo del relativo volume organico, maggiorato dell'entità degli esodi per ciascuna causa, determinata in base alla media di quelli verificatisi nei due anni precedenti.

4. La ripartizione del numero dei volontari di cui ai commi 1 e 2 può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. La ferma di leva prolungata di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituita dal volontariato, disciplinato dalla presente legge.

6. I volontari in ferma breve che abbiano completato senza demerito almeno la ferma triennale possono transitare nei ruoli dei volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate e nei ruoli dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo militare della Croce rossa italiana, dei Corpi di polizia municipale e nei ruoli della pubblica amministrazione, nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge.

7. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, a ciascun aumento annuale del numero dei volontari reclutati

da ciascuna Forza armata viene fatta corrispondere, con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente, una diminuzione del numero dei militari in servizio di leva da arruolare nella stessa Forza armata, la cui entità sarà definita secondo un rapporto di due militari di leva per ogni incremento unitario dei volontari.

8. Al conseguimento del numero totale di 60.000 volontari nei due ruoli della ferma breve e del servizio permanente effettivo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvederà alla riduzione a dieci mesi del servizio militare di leva e del servizio civile.

9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano al Corpo delle Capitaneerie di porto. Il numero complessivo del personale volontario e di leva nocchiere di porto è quello stabilito all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 6 agosto 1991, n. 255.

ART. 26.

(Impiego).

1. I volontari di cui alla presente legge, ivi compresi quelli in ferma breve, dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unità di pronto impiego dell'Esercito, a bordo delle unità della linea operativa della Marina e nei reparti di pronto impiego dell'Aeronautica.

CAPO II

VOLONTARI IN FERMA BREVE

ART. 27.

(Arruolamento).

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 25, saranno indetti uno o più bandi an-

nuali per l'arruolamento di volontari in ferma breve di tre anni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 7.

2. Possono partecipare all'arruolamento i giovani che:

a) siano cittadini italiani ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) compiano il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il ventiduesimo nell'anno cui si riferisce il bando; non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi. Per i minorenni occorre il consenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela;

c) siano in possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo;

d) siano celibi o vedovi e comunque senza prole;

e) non siano incorsi:

1) in condanne per delitti;

2) nel proscioglimento d'autorità da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare, ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

f) posseggano i requisiti fisio-psico-attitudinali necessari per svolgere il servizio volontario negli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione.

3. Nella domanda di arruolamento quale volontario gli aspiranti dovranno precisare l'Arma od il Corpo nel quale dovranno essere assegnati inizialmente e reimpiegati al termine della ferma quali volontari nelle Forze armate.

ART. 28.

(Incarichi — Prolungamento della ferma).

1. All'atto dell'arruolamento i volontari sono assegnati, tenuto conto per quanto possibile delle loro aspirazioni, alle categorie, alle specializzazioni, alle specialità ed agli incarichi d'impiego indicati nei bandi di arruolamento in base alle esigenze di ciascuna Forza armata ed ai risultati della selezione fisio-psico-attitudinale. Ciascuna Forza armata ha la facoltà di disporre modifiche a dette assegnazioni se le attitudini manifestate dai singoli o le esigenze di servizio lo richiedono.

2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per un periodo minimo di tre anni è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

3. I giovani ammessi alla ferma volontaria possono rassegnare le dimissioni entro i primi sessanta giorni dalla data in cui hanno contratto tale ferma. Se conservano obblighi militari, devono completarli.

4. I volontari in ferma breve di tre anni possono essere ammessi ad una ulteriore ferma di due anni, presentando apposita domanda almeno sei mesi prima della scadenza della ferma iniziale. L'accoglimento delle domande è disposto con determinazione della Direzione generale del personale militare competente, previo parere favorevole del comandante del Corpo di cui il militare è effettivo e nel limite dei posti disponibili per i volontari in ferma breve; limitatamente al personale arruolato con il primo bando emanato in esecuzione della presente legge, il numero dei posti per il prolungamento della ferma triennale non potrà comunque superare un sedicesimo dell'entità complessiva di volontari di cui al comma 1 dell'articolo 25. Con apposito decreto il Ministro della difesa definisce ulteriori criteri per l'accoglimento delle domande.

5. I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio prima del compimento del ventiquattresimo anno di età e comunque non prima di avere ultimato la ferma triennale.

ART. 29.

(Avanzamento).

1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi di:

a) caporale, comune di prima classe, aviere scelto: non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione;

b) caporal maggiore, sottocapo di terza classe, primo aviere: non prima del compimento del settimo mese dall'incorporazione e purché abbiano trascorso due mesi nel grado di caporale, comune di prima classe, aviere scelto.

2. La corrispondenza dei gradi di cui al comma 1 con quelli dell'Arma dei Carabinieri risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.

3. I volontari in ferma breve, che non risultino idonei la prima volta al conseguimento del grado di caporale e qualifiche corrispondenti, possono essere valutati una seconda volta, decorso un anno dalla precedente valutazione. Il mancato conseguimento dei gradi di caporale e qualifiche corrispondenti non comporta il proscioglimento dalla ferma volontaria breve.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per gli arruolamenti banditi in esecuzione della presente legge, salvo quanto previsto, per il periodo transitorio, dall'articolo 34.

ART. 30.

(Proscioglimento).

1. Il proscioglimento dei volontari in ferma breve dalla ferma triennale o quinquennale contratta può avvenire:

a) d'autorità, per gravi e reiterate mancanze disciplinari e per protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma triennale o quinquennale;

b) ai sensi delle specifiche disposizioni di cui al titolo III della legge 31

luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, nonché di quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n. 212, per gli allievi sottufficiali.

2. I volontari che abbiano prolungato la ferma breve triennale inizialmente contratta possono altresì essere prosciolti a seguito del transito nei ruoli di cui all'articolo 25, comma 6.

CAPO III

VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

ART. 31.

(Reclutamento).

1. Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei volontari del servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, il Ministro della difesa, ai sensi e nei limiti fissati dall'articolo 25, indice per ciascuna Forza armata, per il numero dei posti disponibili nei rispettivi organici, un concorso annuale.

2. Al concorso possono partecipare, a domanda, i volontari in ferma breve in servizio o in congedo delle Forze armate che:

a) abbiano compiuto almeno tre anni di ferma volontaria;

b) non abbiano superato il ventottesimo anno di età nell'anno cui si riferisce il bando;

c) appartengano alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

d) non siano incorsi:

1) in condanne per delitti;

2) nel proscioglimento d'autorità da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità

psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, di caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare, ovvero per inadempienze ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

3) nel proscioglimento d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.

3. Il concorso ha luogo per titoli ed esami. I titoli sono rappresentati dai risultati dei corsi di istruzione, di specializzazione o abilitazione, da eventuali benemeritenze, dalla valutazione della documentazione caratteristica relativa a tutto il servizio prestato ed aggiornata alla data stabilita nel bando di concorso. Gli esami consistono in una prova scritta di cultura generale e tecnico-professionale, eventualmente effettuata in forma di *test*. Le modalità di svolgimento degli esami sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

4. Per l'espletamento dei concorsi sono istituite, con decreto del Ministro della difesa, apposite commissioni per ciascuna Forza armata. Le commissioni procedono alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami esprimendo, previo giudizio di idoneità, un punteggio in centesimi, di cui il 70 per cento del totale attribuibile è riferito ai titoli ed il 30 per cento ai risultati degli esami; formano infine la graduatoria in base al punteggio attribuito a ciascun concorrente. Qualora nella graduatoria risultino vacanti dei posti a seguito di rinuncia di concorrenti dichiarati vincitori o per altra causa, detti posti possono essere assegnati ai concorrenti classificati immediatamente dopo l'ultimo dichiarato vincitore.

5. I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono iscritti nei rispettivi ruoli dei volontari del servizio permanente effettivo nell'ordine risultante dalla gra-

duatoria di merito del concorso. L'immissione nel servizio permanente ha luogo con decreto ministeriale a decorrere, per tutti i concorrenti, dal primo giorno successivo a quello di compimento del quarto anno nel grado di caporale.

6. È ammessa la partecipazione a più concorsi, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

ART. 32.

(Norme di stato).

1. I volontari in servizio permanente cessano dal servizio al raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di età e sono collocati nella categoria dell'ausiliaria.

2. Ai volontari in servizio permanente effettivo sono attribuite mansioni sulla base del grado posseduto, della specializzazione, incarico, specialità, categoria di appartenenza e delle esigenze di ciascuna Forza armata.

3. Il Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, ha facoltà di disporre d'autorità o a domanda cambi di specializzazione, di specialità, di incarico o di categoria ovvero la perdita della stessa, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni.

4. Ai volontari in servizio permanente effettivo sono automaticamente estese le norme concernenti la cessazione dal servizio, l'ausiliaria, il collocamento nella riserva ed il congedo assoluto, valide per il personale del ruolo carabinieri e appuntati dell'Arma dei Carabinieri.

5. I volontari in servizio permanente effettivo possono presentare domanda di cessazione dal servizio in qualsiasi momento. Sull'accoglimento delle domande decide il Ministero della difesa, fatte salve eventuali imprescindibili esigenze delle Forze armate.

6. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di stato giuridico, trovano applicazione le norme previste per il personale del ruolo carabinieri e appuntati dell'Arma dei Carabinieri.

ART. 33.

(Avanzamento).

1. I volontari in servizio permanente effettivo possono conseguire i seguenti gradi:

a) caporal maggiore scelto, sottocapo di seconda classe, primo aviere scelto;

b) caporal maggiore capo, sottocapo di prima classe, primo aviere capo;

c) caporal maggiore capo scelto, sottocapo di prima classe scelto, primo aviere capo scelto.

2. La corrispondenza con i gradi e le qualifiche dei carabinieri e degli appuntati dell'Arma dei Carabinieri risulta dalla tabella A allegata alla presente legge.

3. La progressione di carriera dei volontari in servizio permanente effettivo delle Forze armate dopo l'immissione in ruolo avviene secondo la progressione ed i tempi previsti per il personale del ruolo carabinieri e appuntati dell'Arma dei Carabinieri.

4. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non prorogabili, norme volte a definire le modalità particolari di avanzamento, che dovranno in ogni caso obbedire a criteri analoghi a quelli seguiti per il personale del ruolo carabinieri e appuntati dell'Arma dei Carabinieri.

ART. 34.

(Militari in servizio).

1. I militari in ferma di leva prolungata che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, possono, a domanda, chiedere che nei loro confronti si applichino le norme dalla presente legge. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge e la sua mancata presentazione comporta l'applicazione integrale delle disposizioni di cui agli articoli 32, 36 e 40 della citata legge n. 958 del 1986, in materia di avanzamento e di trattamento economico.

2. La presentazione della domanda di cui al comma 1 comporta l'integrale applicazione delle norme introdotte con la presente legge ed in particolare, con riferimento alla tabella A:

a) la ferma biennale contratta è automaticamente prorogata di un anno;

b) coloro che non abbiano o non abbiano ancora conseguito i gradi di caporale, caporal maggiore o sergente di complemento sono inquadrati fra i volontari in ferma breve alla qualifica iniziale, seguendone le norme d'avanzamento;

c) i caporali e caporal maggiori sono inquadrati con il grado posseduto fra i volontari in ferma breve, seguendone le norme d'avanzamento;

d) i militari in ferma prolungata biennale o triennale o in ferma quinquennale ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, che rivestono il grado di sergente di complemento ovvero che non siano stati trattenuti in ferma volontaria al trentaseiesimo mese di servizio sono immessi, a domanda, nel ruolo dei volontari in servizio permanente effettivo. L'immissione in ruolo avviene nel rispetto delle entità di cui all'articolo 25, previa rinuncia degli interessati al grado posseduto e con l'acquisizione di quello iniziale previsto per il ruolo dei volontari in servizio permanente effettivo, conservando l'anzianità posseduta nel grado di sergente di complemento;

e) i militari in ferma di leva triennale che rivestono il grado di sergente di complemento e che siano stati già trattenuti in ferma volontaria, al trentaseiesimo mese di servizio partecipano regolarmente ai concorsi per il transito nei ruoli dei sottufficiali in servizio permanente effettivo.

3. I militari in ferma di leva prolungata che hanno presentato domanda di arruolamento sulla base di bandi emanati in conformità a norme precedentemente in vigore sono effettivamente arruolati solo qualora sottoscrivano esplicita dichiarazione di accettazione delle norme previste dalla presente legge, in particolare per quanto riguarda la ferma iniziale e l'avanzamento.

CAPO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA

ART. 35.

(Trattamento economico).

1. Ai volontari in ferma breve ed in servizio permanente effettivo delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto per i carabinieri ed appuntati dell'Arma dei Carabinieri, sulla base della corrispondenza di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Ai volontari della Forze armate è attribuita l'indennità operativa nella misura del 50 per cento di quella prevista dalla tabella I, fascia III, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come rivalutata dalla legge 8 agosto 1990, n. 231. Agli stessi è inoltre attribuita l'indennità militare nella misura del 50 per cento di quella prevista per i sergenti dall'articolo 9 della citata legge n. 231 del 1990.

2. Ai volontari in ferma breve che cessano da qualunque rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, all'atto del congedo, è corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato.

3. In favore del personale di cui al comma 2 si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, escluso quello di leva obbligatorio, alla costituzione, a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i super-

stiti, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione.

ART. 36.

(Trattamento di quiescenza).

1. Per il trattamento di quiescenza dei volontari delle Forze armate trovano applicazione le norme in vigore per i carabinieri ed appuntati dell'Arma dei Carabinieri.

TITOLO III

SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO
FEMMINILE

ART. 37.

(Reclutamento).

1. I cittadini di sesso femminile partecipano, su base volontaria, ai concorsi ed ai corsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario nei ruoli delle Forze armate, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 38.

2. I parametri per accertare l'idoneità al servizio militare incondizionato sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

ART. 38.

(Stato, avanzamento ed impiego).

1. Lo stato giuridico, le norme disciplinari e l'avanzamento, nonché il trattamento economico del personale militare femminile sono regolati dalle stesse disposizioni in vigore per il personale militare di sesso maschile.

2. Al personale militare femminile sono estese le norme vigenti nei rapporti di pubblico impiego in materia di tutela della condizione femminile.

3. Le qualifiche, le specializzazioni, gli incarichi, le attribuzioni specifiche per l'avanzamento e le aliquote di posti da riservare al personale militare femminile saranno definiti con decreto del Ministro della difesa, sentiti la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il Comitato per le pari opportunità costituito presso il Ministero della difesa.

ART. 39.

(Consistenza organica).

1. Il Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è autorizzato ad emanare, di anno in anno, i decreti necessari, ferme restando le consistenze organiche, per determinare le aliquote, i ruoli, i Corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo, con la dovuta gradualità, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i reclutamenti del personale femminile.

2. I decreti di cui al comma 1 potranno prevedere, inizialmente, una differente scadenza temporale per corrispondere a specifiche esigenze funzionali di ciascuna Forza armata.

TITOLO IV

BENEFICI E PROVVIDENZE
A FAVORE DEL PERSONALE IMPIEGATO
NEL SERVIZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO
E NEL SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO

ART. 40.

(Attività culturali).

1. Il Ministero della difesa promuove l'insegnamento di una lingua straniera,

dell'informatica ed una adeguata attività informativa nel campo dell'antinfortunistica in favore del personale che svolge servizio militare obbligatorio o servizio militare volontario. Le modalità attuative ed i relativi programmi di insegnamento sono predisposti da ciascuna Forza armata sulla base delle specifiche esigenze funzionali e di impiego.

ART. 41.

(Accesso alle Forze di polizia ed ai Corpi dello Stato).

1. Per l'accesso alle carriere iniziali degli effettivi di truppa dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ed alle corrispondenti qualifiche iniziali della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana e dei Corpi di polizia municipale, il numero dei posti da coprire annualmente mediante arruolamenti o concorsi è riservato ai giovani che abbiano prestato senza demerito almeno tre anni di servizio volontario nell'Esercito (esclusa l'Arma dei Carabinieri), nella Marina o nell'Aeronautica nelle seguenti misure: Arma dei Carabinieri e Corpo militare della Croce rossa italiana: 100 per cento; Corpo della Guardia di finanza: 900 unità all'anno; Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato: 50 per cento; Polizia di Stato: 35 per cento; Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 100 unità all'anno; Corpi di polizia municipale: 35 per cento. A tali fini, ciascuna amministrazione interessata invia, entro il 31 ottobre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della difesa ed al Ministero del tesoro, una programmazione quinquennale da aggiornare annualmente, con l'inserimento dei dati relativi all'ultimo anno, da cui potranno rilevarsi l'entità dei futuri reclutamenti annuali di ciascuna amministrazione nel periodo di riferimento.

2. Le domande per l'accesso alle carriere di cui al comma 1 possono essere

presentate dai volontari anche all'inizio dell'ultimo anno di ferma triennale o dell'ultimo anno dell'ulteriore ferma biennale di cui al comma 4 dell'articolo 28. Per la presentazione delle domande nei termini prescritti i volontari non debbono aver compiuto, alla cessazione della ferma volontaria, il ventottesimo anno di età.

3. Con l'immissione negli organismi di cui al comma 1, i vincitori rinunciano al grado eventualmente posseduto.

4. Soltanto nel caso in cui il numero dei volontari risulti insufficiente a ricoprire i posti prestabiliti, le amministrazioni conferiscono i posti disponibili secondo le disposizioni di legge in vigore.

5. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai militari in ferma di leva prolungata, che abbiano prestato senza demerito almeno due anni di servizio nelle Forze armate nonché ai volontari in ferma breve che abbiano prestato almeno tre anni di servizio senza demerito, sono riservati i posti da coprire annualmente, mediante arruolamenti o concorsi, per l'accesso alla carriera iniziale degli effettivi di truppa nell'Arma dei Carabinieri (100 per cento) e nel Corpo della Guardia di finanza (900 unità all'anno) e alle corrispondenti qualifiche iniziali nella Polizia di Stato (35 per cento), nel Corpo di polizia penitenziaria (50 per cento), nel Corpo forestale dello Stato (50 per cento), nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (100 unità all'anno), nel Corpo militare della Croce rossa italiana (100 per cento) e nei Corpi di polizia municipale (35 per cento). ».

6. Sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del-

terno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, definisce con proprio decreto, le modalità di selezione, di reclutamento e di addestramento di base del personale volontario di cui al presente articolo e le modalità per le successive immissioni nelle Forze di polizia anche ad ordinamento civile, assicurando una partecipazione concreta ed armonica di tutte le amministrazioni interessate all'espletamento di dette attività, utilizzando personale e strutture, già esistenti, adibite a tale scopo, nonché le procedure tipiche di ciascuna amministrazione. Per la Polizia di Stato si osservano le disposizioni di legge in vigore per l'incorporamento degli ausiliari.

8. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro e, a seconda del personale interessato, con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, definisce con propri decreti, ai fini di un graduale passaggio al regime normativo previsto dalla presente legge, per un periodo non superiore a cinque anni, norme transitorie relative al reclutamento del personale di cui al presente articolo, ivi compreso quello femminile di cui al titolo III, assicurando il soddisfacimento della esigenza di personale volontario delle Forze armate e tenendo conto dell'esigenza di non interrompere il flusso di alimentazione del personale volontario nelle Forze di polizia anche ad ordinamento civile.

ART. 42.

(Valutazione dei precedenti di carriera).

1. Al settimo capoverso della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, inserito dal comma 1 dell'articolo 37 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e al settimo capoverso della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, inserito dal comma 2 del-

l'articolo 37 della citata legge n. 958 del 1986, dopo la parola: « prolungata » è aggiunta la seguente: « almeno ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai volontari in ferma breve delle Forze armate previsti dalla presente legge, che abbiano ultimato almeno la ferma triennale.

ART. 43.

(Passaggio agli impieghi civili della pubblica amministrazione).

1. Ai volontari in ferma breve che abbiano completato senza demerito almeno la ferma triennale sono riservati posti per l'immissione nei ruoli dell'Amministrazione della Difesa, nelle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958.

TITOLO V.

DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA DIFESA.
ONERI FINANZIARI

ART. 44.

(Ristrutturazione di comandi operativi e strutture territoriali).

1. In conseguenza della prevista riorganizzazione dei vertici militari e dell'organizzazione centrale della Difesa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il Ministro della difesa provvede a definire una nuova articolazione dei comandi operativi e della altre strutture periferiche della Difesa, nel rispetto degli impegni internazionali, per corrispondere alle nuove esigenze operative e logistico-territoriali poste dal Nuovo Modello di difesa.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, potranno essere accorpati, soppressi e, se necessario costituiti, enti e comandi operativi e territoriali, assicurando comunque l'assolvimento dei compiti assegnati dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, compresa l'attività addestrativa. In tale contesto si dovrà prevedere:

a) un Comando operativo di vertice di cui potrà avvalersi il Capo di Stato Maggiore della Difesa per esercitare il comando operativo su tutte le forze terrestri, navali ed aeree;

b) lo snellimento, nel settore operativo ed in quello logistico-territoriale, dell'attuale struttura organizzativo-funzionale, assicurando una adeguata integrazione interforze da conseguire con la necessaria gradualità.

ART. 45.

(Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riordinare il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, prevedendo una progressiva riduzione delle dotazioni organiche complessive dei ruoli, dal grado di sottotenente a quello di generale di corpo d'armata e corrispondenti, rispettando i vincoli di cui al comma 2, fino a raggiungere i livelli fissati nel comma 3, salvaguardando i diritti acquisiti, in relazione al sistema di avanzamento in vigore, con riferimento alla permanenza nel grado posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge ed al relativo tasso di avanzamento al grado superiore.

2. Nell'esercizio della delega il Governo assicurerà, per ciascun ruolo, la dotazione organica necessaria a garantire la pianificazione, l'organizzazione e la condotta delle attività connesse con i compiti delle Forze armate di cui alla legge 11 luglio

1978, n. 382, compresa l'attività addestrativa. Tale dotazione dovrà assicurare anche il rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui fa parte.

3. Le dotazioni organiche complessive degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Forze armate è fissato per l'Esercito, esclusa l'Arma dei Carabinieri, la Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e l'Aeronautica militare in 21.380 unità, di cui 2.280 colonnelli e generali e gradi corrispondenti.

4. Il Governo dovrà introdurre norme che, in un'ottica unitaria ed interforze, garantiscano progressioni di carriera paritetiche ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare, assicurando a tutto il personale, che non abbia demeritato, carriere regolari, consentendo ai migliori l'accesso nei vari gradi dirigenziali, secondo profili di carriera equivalenti per ruoli preposti a funzioni similari.

5. La progressione delle carriere in ciascun ruolo dovrà avvenire secondo il sistema di avanzamento normalizzato vigente, di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, con le rettifiche che si renderanno necessarie per realizzare gli allineamenti di cui al comma 4, nel rispetto dei numeri massimi di cui al comma 3.

6. Ai fini di cui al comma 4, per ciascuna Forza armata si dovranno definire ruoli normali, ruoli speciali, ruoli di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, uniformando tra le Forze armate le fonti di alimentazione per ciascun blocco. Si dovranno altresì aggiornare i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto dal comma 3, precisando le cariche escluse dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui all'articolo 7 della citata legge n. 804 del 1973.

7. In relazione agli esuberi che verranno a determinarsi per il conseguimento dei numeri massimi fissati al comma 3, saranno definite norme per disciplinare il

transito del personale eccedente negli organismi da costituire, secondo quanto previsto dal titolo I, nel Dipartimento della protezione civile ed in altri settori della pubblica amministrazione, senza determinare maggiori oneri.

8. Dovranno essere previste norme transitorie per il graduale passaggio, in un arco di dieci anni, dalla normativa vigente a quella che verrà definita nei decreti legislativi previsti dal presente articolo.

ART. 46.

(Oneri finanziari).

1. Ai fini della applicazione delle disposizioni della presente legge ed in relazione alla ristrutturazione ed al riordino di cui agli articoli 44 e 45, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni compensative nello stato di previsione del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari interessati.

TABELLA A.
(Articoli 29, 33 e 35)

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI GRADI
DEI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE
CON QUELLI DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

DESCRIZIONE	Volontari delle forze armate (carabinieri esclusi)	Gradi/qualifiche Arma dei carabinieri	Permanenze
Volontari in ferma breve	soldato, comune, aviere e caporale (e gradi corr.) (1)	allievo carabiniere	
	caporale (e gradi corr.) (2) e caporal maggiore (e gradi corr.)	carabiniere	
Volontari in servizio permanente	caporal maggiore scelto (3) sottocapo di 2ª classe (3) primo aviere scelto (3)	carabiniere scelto	5 anni
	caporal maggiore capo sottocapo di 1ª classe primo aviere capo	appuntato	5 anni
	caporal maggiore capo scelto sottocapo di 1ª classe scelto primo aviere capo scelto	appuntato scelto	

(1) Caporale (e gradi corrispondenti) con meno di dodici mesi di servizio.

(2) Caporale (e gradi corrispondenti) con più di dodici mesi di servizio.

(3) Il trattamento economico del carabiniere scelto è attribuito dopo il compimento del quinto anno di servizio prestato da volontario.

DDL11-2060
Lire 2100